STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 162

Dispensa dal servizio per inidonetà fisica e altri motivi

Puo' essere dispensato dal servizio il dipendente che sia riconosciuto dai sanitari dell'Azienda fisicamente inidoneo, salvo quanto disposto dall'art. 49, nonche' il dipendente che abbia dato prove di incapacita' o persistente insufficiente rendimento. E' considerato di insufficiente rendimento il dipendente che, previamente ammonito, riporti, al termine dell'anno nel quale e' stato richiamato, una qualificazione inferiore a "normale" Il provvedimento di dispensa dal servizio e' adottato con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VIII — Estinzione del rapporto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-162-dispensa-dal-servizio-per-inidoneta-fisica-e-altri-motivi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it